ORIGINALE

RGL 1173/15

TRIBUNALE DI ASTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 C.p.c.

Per **ABACI** Carmela, nata ad Asti il 27.07.1971 e residente in Asti Via Rosa n. 19 (BCA CML 71L67 A479M)

ACCORNERO Claudia, nata a Vigone (TO) il 01.02.1962 e residente in Asti, Via Porta Romana n. 33 (C.F. CCR CLD 62B41 L8982),

ALMONDO Monica, nata ad Asti il 18.06.1968 e residente in Asti Via Cafasso n. 3 (C.F. LMN MNC 68H58 A479P)

ASSANDRI Giorgia, nata ad Asti il 15.04.1975 e residente in Serra Mongiardino (AT), Via Serra n. 38 (C.F. SSN GRG 75D55 A479Y),

AUDANO Elisa, nata ad Asti (AT) il 01.02.1983 e residente in Castagnole delle Lanze (AT), Via Gaverri n. 4 (C.F. DNA LSE 83B41 A479H),

BOIDO Valentina, nata a Nizza Monferrato (AT) il 27.09.1977 e residente in Castelnuovo Calcea (AT), Via Duca d'Aosta n. 19/24 (C.F. BDO VNT 77P67 F902Z),

BONINO Ivana, nata a San Damiano d'Asti il 29.08.1971 e residente in Castello d'Annone (AT) Loc. Terre Rosse n. 8 bis (C.F. BNN VNI 71M69 H811Q)

CALOSSO Tiziana, nata a Chieri (TO) il 28.08.1971 e residente a Castelnuovo Don Bosco (AT) Viale Europa n. 19 (C.F. CLS TZN 71M68 C627Y),

CARRER Stefania, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 03.11.1968 e residente in Asti, Via Rosa n. 29 (C.F. CRR SFN 68S43 C111T),

CASSINO Luisa, nata ad Asti (AT) il 01.10.1980 e residente in Asti (AT), Piazza Medici n. 22 (C.F. CSS LSU 80R41 A479Q),

CASTO Paola, nata ad Asti (AT) il 02.10.1983 e residente a Motta di Castigliole d'Asti (AT), Via Chiabotti Molino n. 5 (C.F. CST PLA 83R42

A479C),

CAVALLO Daniela, nata ad Asti il 07.06.1978 e residente in Vigliano d'Asti (AT), Via Camicia n. 10 (C.F. CVL DNL 78H47 A479I),

CERRATO Barbara Maria, nata ad Asti il 24.09.1970 e residente a Costigliole D'Asti (AT), Via G. Scotti n.127 (C.F. CRRBBR70P64A479Q)

CESTARI Alice, nata ad Asti l'11.10.1983 e residente in Asti, Via Croce Verde n. 1 (C.F. CST LCA 83R51 A479V),

CESTARI Nora Celine, nata ad Asti (AT) l'11.10.1983 e residente in Asti (AT), C.so Matteotti n. 195 (C.F. CST NCL 83R51 A479I),

CHIESA Alessandra, nata a Torino il 05.04.1967 e residente in Asti, Strada dello Scalo n. 15 (C.F. CHS LSN 67D45 L219O

CONTI Rossella, nata ad Asti il 17.10.1978 e residente in Calliano (AT), Via Roma n. 22 (C.F. CNT RSL 78R57 A479I),

CORRIERI Lina Emanuela, nata a Canelli (AT) il 02.04.1977 e residente in Asti, Via desderi n. 29 (C.F. CRR LMN 77D42 B594O

CUPIRAGGI Giovanna, nata a Lamezia Terme (CZ) il 20.11.1972 e residente in Canale (CN), Via Trento Trieste n. 44 (C.F. CPR GNN 72S60 M208L),

FORNARO Ramona, nata a Canelli (AT) il 02.04.1983 e residente in Cassinasco (AT) Regione Coda n. 47 (C.F. FRN RMN 83D42 B594M),

FRANCO Margherita, nata a San Damiano (AT) il 24.05.1966 e residente in Asti, Via Robino n. 1 (C.F. FRN MGH 66E64 H811A),

IMPEMBA Adelaide, nata ad Asti il 20.12.1977 e residente in Montegrosso d'Asti, Via Piana n. 28, (C.F. MPM DLD 77T60 A479N),

LAMATTINA Mariella, nata ad Asti (AT) il 20.11.1976 e residente in Asti (AT) C.so Alessandria n. 221 (C.F. LMT MLL 76S60 A479G),

LUCCHETTA Elisa, nata ad Asti (AT) il 01.02.1980 e residente in Villanova d'Asti, Str. Per Buttigliera n. 272/7 (C.F. LCL LSE 80B41 A479U),

MAESTRI Elisa, nata a Villa San Secondo (AT) il 26.09.1975 e residentre a Villa San Secondo (AT), P.zza Madonna delle Grazie n. 2 (C.F. MST LSE

75P66 M019C),

MALERBA Paola, nata ad Acqui Terme (AL) il 13.12.2972 e residente a Canelli (AT), Via Rosmini n. 8 (C.F. MLR PLA 72T53 A052I),

MANGINI Teresa, nata ad Asti (AT) il 23.11.19 71 e residente in Asti (AT), Viale Don Alfredo Bianco n. 77 (C.F. MNG TRS 71S63 A479P),

MANZONI Manuela, nata a Canale (CN) il 28.09.1979 e residente in Asti, Loc. Viatosto n. 39H (C.F. MNZ MNL 79P68 B573X),

MARCHIORETTI Francesca, nata ad Asti (AT) il 25.06.1982 e residente in Asti (AT), Via Belbo n. 4 (C.F. MRC FNC 82H62 A479X),

MORRA Angela, nata ad Asti (AT) il 25.06.1983 e residente in Asti (AT), Via G. Gamba n. 20 (C.F. MRR NGL 83H65 A479V),

MORRA Stefania, nata ad Asti il 09.03.1978 e residente in Asti, Via Esperanto n. 14 (C.F. MRR SFN 78C49 A479X),

MUSSO Barbara, nata ad Asti, il 25.02.1976 e residente in Asti, Via Rabioglio Domenica bn. 6 (C.F. MSS BBR 76B65 A479P),

NICALA Simona, nata a Nizza Monferrato (AT) il 28.03.1968 e residente a Nizza Monferrato (AT), Corso Asti n. 26 (C.F. NCL SMN 68C68 F902D),

NOSENZO Annalisa, nata ad Asti, il 02..06.1977 e residente a Cossombrato (AT) Via Madonna n. 48 (C.F. NSN NLS 77H42 A479Y),

OLIVA Giovanna, nata ad Asti (AT) il 25.10.1981 e residente in Asti (AT), Via Alione n. 8 (C.F. LVO GNN 81R65 A479D),

ONESTI Marina, nata a Nizza Monferrato (AT) il 24.10.1975 e residente in Nizza Monferrato (AT), Strada Villalta n. 10 (C.F. NST MRN 75R64 F902F),

PALUMBO Carmelina Laura, nata a San Cataldo (CL) il 07.09.1977 e residente in Asti (AT), Loc. Vallarone n. 60/a (C.F. PLM CML 77P47 H792T),

PAPPALARDO Tatiana, nata ad Asti il 15.06.1979 e residente in Montaldo Scarampi (AT), Via Collina Forni n. 64 (C.F. PPP TTN 79H55 A479J),

PASCALE Loredana, nata ad Asti il 08.01.1964 e residente in Montegrosso d'Asti (AT) Via Regina Margherita n. 3 (C.F. PSC LDN 64A48 A47 9H),

PAVESE Cinzia, nata ad Asti (AT) il 05.03.1965 e residente a Casorzo (AT), Cascina Monticello n. 17 (C.F. PVS CNZ 65C45 A479G),

PENNAZIO Carla, nata a Carmagnola (TO) il 07.01.1971 e residente in Castelnuovo Don Bosco (AT), Via Marconi n. 41 (C.F. PNN CRL 71A47 B791U),

PERNA Caterina, nata ad Asti (AT) il 13.07.1971 e residente in Asti (AT), Via Madonna delle Grazie n. 19/A (C.F. PRN CRN 71L53 A479E),

RAINERO Tiziana, nata ad Asti il 09.06.1971 e residente a Revigliasco d'Asti (AT) strada Favotto n. 1A (C.F. RNR TZN 71H49 A479Z),

RAMON Elena, nata ad Asti il 01.05.1977 e residente in Montemagno (AT), Via Sottoripa n. 15 (C.F. RMN LNE 77E41 A479T),

RISSONE Paola, nata ad Asti (AT) il 25.06.19767 e residente in Asti (AT), Loc. Valleversa n. 84 (C.F. RSS PLA 67H65 A479W),

SACHERO Raffaella, nata a Canelli (AT) il 05.08.1981 e residente in Canelli (AT), Via S. Giovanni Bosco n. 36 (C.F. SCH RFL 81M45 B594D),

SICCO Enrica, nata ad Asti (AT) il 04.07.1974 e residente in Castell'Alfero (AT), Via Lasca n. 55/A – Fraz. Callianetto (C.F. SCC NRC 74L44 A479N),

TENE Carmela, nata ad Asti il 05.06.1965 e residente in Asti, P.zza Marconi n. 50 (C.F. TNE CML 65H54 A479C),

TOPPINO Loredana, nata ad Asti il 12.07.1973 e reside nte a Grana (AT) Via Serra Castello n. 3 (C.F. TPP LDN 73L52 A479E),

VALENTE Alessandro, nato a Carignano il 02.03.1979 e residente in Asti, Via Lessona n. 21 (C.F. VLN LSN 79C02B777Z),

ZUCCOTTI Tania, nata a Canelli il 10.06.1975 e residente in Asti, Via Dogliotti n. 21 (C.F. ZCC TNA 75H50 B594Q)

tutti rappresentati e difesi, giusta procure in calce al presente ricorso, dall'Avv. Bruna Bruni (C.F: BRN BRN 57H65 A182Y) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in Alessandria, C.so Cavallotti n. 68 (il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni

al *fax* n. 0131.236221 e/o all'indirizzo PEC: avvbrunabruni @cnfpec.it)

- Ricorrenti -

Contro **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA**, (C.F. 8015250588) in persona del legale rappresentante pro tempore,

e contro **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il PIEMONTE** (C.F. 80003980069) in persona del legale rappresentante pro tempore

e, per il suo ufficio interno, **AMBITO TERRITORIALE per la Provincia di ASTI,** in persona del legale rappresentante pro tempore,

- Resistenti –

e nei confronti di **tutti i docenti** inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

oggetto: diritto dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 all'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

IN FATTO

A. La condizione soggettiva delle ricorrenti

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del **diploma di maturità magistrale** conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine dei corsi di Scuola e Istituto Magistrale (doc. n. 1).

Le ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (doc. n. 2).

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella **III fascia delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di Alessandria valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

La sottostante tabella sintetizza la condizione soggettiva delle ricorrenti così come risultate dalla documentazione allegata

Nome	*Diploma di Scuola/ Istituto Magistrale conseguito nell'A.S.*	*Classe concorsuale di abilitazione all'insegnamento*	*Punteggio maturato nelle graduatorie di Circolo e di Istituto*
ABACI Carmela	1990/1991	AAAA EEEE	p. 15 p. 91
ACCORNERO Claudia	1980/1981	AAAA EEEE	p. 12 p. /
ALMONDO Monica	1986/1987	AAAA EEEE	p. 11 p. 139
ASSANDRI Giorgia	1993/1994	AAAA EEEE	p. 11 p. 95
AUDANO Elisa	2001/2002	AAAA EEEE	p. 126 p. 12
BOIDO Valentina	1995/1996	AAAA EEEE	p. 172 p. 13

BONINO Ivana	1987/1988	AAAA EEEE	p. 84 p. /
CALOSSO Tiziana	1990/1991	AAAA EEEE	p. / p. 14
CARRER Stefania	1986/1987	AAAA EEEE	p. 16 p. 16
CASSINO Luisa	1998/1999	AAAA EEEE	p. 103 p. 19
CASTO Paola	2000/2001	AAAA EEEE	p. 62 p. 14
CAVALLO Daniela	1996/1997	AAAA EEEE	p. 19 p. 13
CERRATO Barbara	1986/1987	AAAA EEEE	p. 21 p. /
CESTARI Alice	2001/2002	AAAA EEEE	p. 19 p. 19
CESTARI Nora Celine	2001/2002	AAAA EEEE	p. 22 p. 22
CHIESA Alessandra	1986/1987	AAAA EEEE	p. 14 p. 43
CONTI Rossella	1996/1997	AAAA EEEE	p. 17 p. 17
CORRIERI Lina Emanuela	1995/1996	AAAA EEEE	p. 146 p. 14

CUPIRAGGI Giovanna	1989/1990	AAAA EEEE	p. 86 p. 12
FRANCO Margherita	1983/1984	AAAA EEEE	p. 16 p. 38
FORNARO Ramona	2001/2002	AAAA EEEE	p. 110 p. 18
IMPEMBA Adelaide	1995/1996	AAAA EEEE	p. 11 p. 11
LAMATTINA Mariella	1995/1996	AAAA EEEE	p. 10 p. 118
LUCCHETTA Elisa	1998/1999	AAAA EEEE	p. 77 p. /
MAESTRI Elisa	1994/1995	AAAA EEEE	p. 45 p. /
MALERBA Paola	1989/1990	AAAA EEEE	p. 133 p. 18
MANGINI Teresa	1989/1990	AAAA EEEE	p. / p. 81
MANZONI Manuela	1997/1998	AAAA EEEE	p. / p. 15
MARCHIORETTI Francesca	2000/2001	AAAA EEEE	p. 93 p. 21
MORRA Angela	2001/2002	AAAA EEEE	p. 20 p. 20

MORRA Stefania	1996/1997	AAAA EEEE	p. 17 p. 17
MUSSO Barbara	1995/1996	AAAA EEEE	p. 38 p. /
NICALA Simona	1987/1988	AAAA EEEE	p. 12 p. 12
NOSENZO Annalisa	1995/1996	AAAA EEEE	p. 13 p. 13
OLIVA Giovanna	1999/2000	AAAA EEEE	p. 15 p. 23
ONESTI Marina	1994/1995	AAAA EEEE	p. 75 p. 13
PALUMBO Carmelina Laura	1994/1995	AAAA EEEE	p. 23 p. 12
PAPPALARDO Tatiana	1997/1998	AAAA EEEE	p. 25 p. 49
PASCALE Loredana	1983/1984	AAAA EEEE	p. 57 p. 11
PAVESE Cinzia	1982/1983	AAAA EEEE	p. 18 p. 90
PENNAZIO Carla	1997/1998	AAAA EEEE	p. 75 p. /
PERNA Caterina	1990/1991	AAAA EEEE	p. 12 p. 88

RAINERO Tiziana	1988/1989	AAAA EEEE	p. 124 p. 16
RAMON Elena	1996/1997	AAAA EEEE	p. / p. /
RISSONE Paola	1984/1985	AAAA EEEE	p. 126 p. 16
SACHERO Raffaella	2000/2001	AAAA EEEE	p. 132 p. 12
SICCO Enrica	1992/1993	AAAA EEEE	p. / p. 42
TENE Carmela	1982/1983	AAAA EEEE	p. 12 p. 136
TOPPINO Loredana	1990/1191	AAAA EEEE	p. 52 p. 70\
VALENTE Alessandro	1999/2000	AAAA EEEE	p. 18 p. 142
ZUCCOTTI Tania	1994/1995	AAAA EEEE	p. 12 p. 12

B. Il D.M. 253/2014 e l'aprioristica esclusione delle ricorrenti dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in modo del tutto illegittimo, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/ 2002, la possibilità di

presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Come ciò sia avvenuto è il frutto dell'alto livello di informatizzazione della procedura e degli automatismi di accettazione/esclusione della domanda che l'hanno ispirata.

L'art. 7 del predetto D.M. stabilisce che:

"1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.".

Sennonché, ottenere l'immissione del proprio nominativo in tali graduatorie è risultato di fatto impossibile per le ricorrenti e ciò, come vedremo appresso, in violazione di un loro preciso diritto.

Infatti, il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di **aggiornamento** della propria posizione in graduatoria e tale facoltà di aggiornamento, come ovvio, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Invero, l'art. 1 del predetto D.M. stabilisce che:

" 1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.

A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, conv. con mod. dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; ...".

Al successivo art. 9 commi 2 e 3, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: *"la domanda [...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...]*

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, ..., può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web [...].".

L'art. 10, comma 2, lettera b, infine, ha stabilito che: *"[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].".*

Da quanto sopra si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento può essere presentata – con modalità telematica – esclusivamente da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, in questo modo precludendo a chi non figura nelle stesse la possibilità di presentare domanda di inserimento.

Infatti, poiché la piattaforma Web denominata "Istanze on line" non riconosce come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, essa non dà la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Ergo, il programma informatico allestito sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014 impediva — e impedisce attualmente — alle ricorrenti anche

solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

C. La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Con sentenza n. 1973 del 16.4.2015 (doc. n. 8), il Consiglio di Stato – dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge – ha, altresì, statuito che "

"... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati ..."

con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Successivamente all'annullamento del D.M. 235/2014, le ricorrenti hanno inoltrato formale diffida all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (per il tramite dell'Ambito Territoriale di Asti) con la quale hanno chiesto l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Alessandria per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e/o per la Scuola Primaria (doc. 4).

Tale richiesta, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro.

In diritto

A - <u>La GIURISDIZIONE in materia di graduatorie scolastiche permanenti, oggi GRADUATORIE AD ESAURIMENTO</u>

E' pacifico che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Le graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un *iter* concorsuale, ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.

Infatti, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti, dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse.

Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

E, specularmente, mancano i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

Per la prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del D.lgs. n. 165 del 2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento e permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro.

Secondo tale interpretazione, infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale soltanto vale la regola della giurisdizione del G.A. poiché, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni, generali ed astratte, che regolano la materia delle graduatorie scolastiche né all'*iter* concorsuale (che non vi è), ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle

stesse. In tale situazione non vengono in gioco meri interessi legittimi ma veri e propri diritti soggettivi, in quanto la pretesa consiste proprio nell'accertamento della conformità o meno degli atti di gestione della graduatoria che riguardano un rapporto già in essere e, pertanto, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.

Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite:

"*Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, ..., contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi.*

La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perchè l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono

che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.

Il principio è già stato enunciato dalle Sezioni unite (Cass. S.u. n. 1203/2000, n. 11404/2003), anche con riferimento all'ipotesi, sostanzialmente analoga, delle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Su. n. 1989/2004). In particolare, con le decisioni n. 11563/2007 e n. 14290/2007 si è affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la pretesa all'assunzione di personale ATA in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata" (Cass. Civ. Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399).

Successivamente la medesima Suprema Corte ha ribadito che

"In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla l. n. 296/06, art. 1, comma 605, lett. c), (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (Cass. Civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032).

Da ultimo, la S.C., in una causa relativa all'impugnazione della graduatoria per l'accesso ai ruoli professionali ATA, ha ribadito che

"*Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato*

che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria...la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, con

la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario." (Cass. Civ. Sez.Un. ordinanza n. 16756 del 23.7.2014).

Anche il Giudice Amministrativo ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla giurisdizione in materia di GAE,

"Le graduatorie degli insegnanti...non sono state stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Consegue che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie...è definita di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa

Quindi, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di "cristallizzazione", essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resisi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, le graduatorie per l'accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per previsione normativa espressa (artt. 401, 553 e 554 del d.lgs. n. 297 del 1994), essere periodicamente aggiornate e quindi essenso le stesse fisiologicamente "mutevoli"...

Il sistema di cui al d.lgs. n.297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente (oggi ad esaurimento), realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi...". (Cons. St., Ad. Plen., 12.7.2001 n. 11).

Ed ancora

"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione ai concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali" (Cons. St., Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014)

"Il g.a non ha giurisdizione nel caso in cui, al di là del "petitum" formale, la pretesa fatta valere si configuri come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi; infatti, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi..." (Cons. St., Sez. VI, 11.1.2012, n. 113; cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013; TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014).

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2014 che all'art. 11, comma 6 stabilisce "*La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro*".

Si osserva, inoltre, con riferimento agli atti amministrativi che vengono in considerazione nella presente vicenda, si chiede solo l'accertamento **incidentale** della loro illegittimità e la conseguente loro disapplicazione.

La giurisdizione a conoscere del presente giudizio deve, pertanto, essere riconosciuta in capo al Giudice del Lavoro.

II. Sul buon diritto dei ricorrenti all'INSERIMENTO nella GRADUATORIA di TERZA FASCIA.

2.1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni sottese alla domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della L. 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

Tale norma ha sostituito l'art. 399 D. Lgs. 297/ 1994 nei seguenti termini:

"*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici d'arte, ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*".

Ergo, l'accesso al ruolo, secondo la disposizione citata, avviene per il 50% cento mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti ivi richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ogni provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7 D.L. 255/2001 (conv. L. 333/2001), sono articolate in 3 fasce, graduate in base ai requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/ 1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

- SECONDA FASCIA, costituiti dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/ 1999 (25.5.1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla

data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla L. 4 giugno 2004, n. 143 e s.m.i., è stata **integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

In questo modo, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/ 1999.

2.2 - La TRASFORMAZIONE delle graduatorie da PERMANENTI ad ESAURIMENTO e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

L'art. 1, comma 605, lett. c) della L. 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto che:

"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: ... c) ***la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato*** *di personale docente per gli anni 2007-2009, ..., per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. ... . Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge* ***le graduatorie permanenti*** *di cui all'art. 1 D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004 n. 143,* ***sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie*** *da effettuare per il biennio 2007-2008* ***per i docenti già in possesso di abilitazione,*** *e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano,*

alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto D.L. n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica..."

La citata norma, dunque, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie "a esaurimento", escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

Insomma, si è definito la III fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati (per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato): cosi facendo, si è impedito l'inserimento nella III fascia dei docenti che si fossero **abilitati dopo la trasformazione** delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Le ricorrenti ricadono nella prima fattispecie, poiché hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

2.3 - Sul riconoscimento normativo del DIPLOMA MAGISTRALE a conclusione dei corsi di studio di durata quadriennale e quinquennale, e conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, come TITOLO ABILITANTE all'insegnamento.

2.3.1 – Diploma Magistrale tout court

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha governato la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 297/1994 prevedeva in origine che: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il*

conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)"

Tale norma è stata abrogata dalla L. n. 226/2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente che le disposizioni abrogate "***continuano ad applicarsi*** *limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore* ***ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento,*** *ed agli alunni ad essi iscritti, e* ***sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi"***

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs. 297/1994 stabiliva, a sua volta, che: "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale.* ***Il titolo conseguito*** *nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e* ***dell'istituto magistrale*** ***abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare;*** ...".

E del resto, all'art. 402, dedicato alla definizione dei Requisiti generali di ammissione, veniva previsto che:

"*Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell'infanzia;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare"

Su tale cornice si innestava, dapprima, il Decreto Interministeriale del 10.3.1997 n. 175 deputato a dettare le "*Norme transitorie per il passaggio al*

sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare". Tale decreto si è armonicamente ricollegato alla normativa fino ad ora esaminata, attribuendo indiscusso valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

Un primo riconoscimento si rinviene già nelle premesse: "*Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col D.L.gs. 297/1994 e, in particolare ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1,* ***nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale***"

Di seguito, l'art. 2 del citato D.M. statuisce ancora più chiaramente che: "*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998,* ***o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale*** *consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella* ***scuola materna****, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante* ***nella scuola materna e nella scuola elementare****, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994*"

In contrapposizione alla conservazione del valore abilitante in capo ai diplomi conseguiti entro l'a.s. 2001 – 2002, viene previsto che tale valore non acquisiscano i diplomi conseguiti con il nuovo ordinamento. Invero, l'art. 3 stabilisce che "*In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, ..., è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ..., di durata quinquennale, ... Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.*"

Infine, è intervenuto sulla materia il D.P.R. 323/1998 ("*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della L. 425/1997*"), il quale, nell'abrogare diverse disposizioni del D.Lgs. 297/1994 e nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, ha rispettato lo spartiacque temporale tra nuovo e vecchio ordinamento ai fini del valore abilitante all'insegnamento dei diplomi magistrali.

Il suo art. 15, comma 7, infatti, dispone che "*I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale* ***iniziati entro l'anno scolastico 1997/98*** ***conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare***".

2.3.2 - diploma magistrale a conclusione dei corsi di studio SPERIMENTALI

Analogo percorso normativo si è avuto con riferimento ai diplomi magistrali rilasciati a conclusione dei corsi di studio sperimentali di durata quadriennale o quinquennale.

Fin ab origine, D.P.R. 419/1974 all'art. 4 prevedeva che "*Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione*".

Come abbiamo testé veduto, già il D.Lgs. 297/1994 (art. artt. 194 comma 1, 197 comma 1 e 402 comma 2), prevedeva che il titolo conseguito all'esito dell'esame di maturità presso l'istituto magistrale avesse valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, senza alcuna eccezione con riferimento ai corsi di studio sperimentali.

Ed infatti, il successivo art. 279 statuiva che "*E' riconosciuta* ***piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla***

sperimentazione *di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione*".

Successivamente, interveniva il Decreto interministeriale del 10.3.1997, il quale stabilisce, come veduto, si rivolgeva espressamente ai titoli di studio di scuola ed istituto magistrale conseguiti all'esito di corsi sperimentali: art. 2 comma 1 ("*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.*"

Infine, in applicazione di quanto statuito dalla L. 425/1997, veniva emanato il già esaminato D.P.R. n. 323/1998, il cui art. 15, comma 7 attribuiva valore abilitante ai diplomi magistrali iniziati entro l'anno 1997/1998 senza alcuna distinzione con riferimento ai corsi sperimentali ("*I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare*").

Infine, l'art. 2 del D.M. n. 62 del 2011, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche "*Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi*".

Sulla piena validità abilitante dei diplomi sperimentali, sussiste anche un indirizzo giurisprudenziale consolidato.

"*...la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 297/1994 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 275/1999) come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture" è stata autorizzata ed attuata...in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie. In tale quadro, la "piena validità" riconosciuta secondo i "criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione", a norma del successivo art. 279 (anch'esso abrogato dal vitato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria*...". Cons. St. 19 dicembre 2002 n. 2172.

"*Ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico (in forza dell'art. 278 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297), deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale*" (Cons. St., sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3917).

Ed ancora "*... l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici*" (Cons. St., sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; cfr. T.A.R. Lazio, sentenza n. 6749/2014).

E' da segnalare, poi, una pronuncia del Giudice Ordinario: "*Dal reticolo normativo sopra riportato si evince che il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell'infanzia e primaria, ha avvertito l'esigenza di tutelare l'affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli istituti magistrali da coloro che l'avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all'a.s. 1997/1998. Non si ravvisa nelle disposizioni in questione alcuna esclusione dei diplomi ad indirizzo sperimentale che devono, quindi considerarsi muniti dello stesso valore di quelli tradizionali. Laddove le norme hanno voluto specificatamente riferirsi al diploma di maturità magistrale lo hanno fatto espressamente utilizzando detto termine (art. 2, comma 3 D.I. 10.3.1997) e, al contempo, appare insuperabile l'espressa clausola di salvaguardia che è stata dettata a beneficio dei titoli rilasciati dall'istituto magistrale tout court all'esito di corsi sperimentali senza effettuare alcuna distinzione di contenuto o percorso formativo tra gli stessi*" (Trib. Perugia, ordinanza n. 1534 del 2013 conf. da ordinanza n. 1929 del 2013)

2.3.3 - Conclusioni

Alla luce delle argomentazioni che precedono risulta pacifico che i diplomi magistrali conseguiti al termine di corsi quadriennali o quinquennali ed i diplomi rilasciati da un istituto magistrale al termine di un corso sperimentale quinquennale costituiscono titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie.

Una sola condizione è posta dall'ordinamento di settore a tale efficacia abilitante: che i predetti diplomi siano conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

2.4 - Sul D.P.R. 25.3.2014.

Pienamente in linea con l'assetto normativo sopra tratteggiato si è posto, infine, il D.P.R. del 25.3.2014, il quale, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 62/2011, ha affermato che il diploma magistrale conseguito entro

l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.

Il cennato decreto ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012, che vale la pena ripercorrete nelle sue linee fondamentali:

"*...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 1054/1923, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 297/1994. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 323/1998, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82/2012.* ***Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002***.".

Anche in tale occasione, dunque, è stato ribadito il principio per cui **i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale e di istituto magistrale (anche sperimentale) conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei** per l'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia e Primaria.

III – ILLEGITTIMITA' del denegato inserimento nelle graduatorie di III fascia (GAE)

Alla luce delle argomentazioni di fatto e di diritto sovraestese, si perviene ad una assetto giuridico sintetizzabile nei seguenti passaggi

a - i diplomati magistrali con il **vecchio ordinamento**, e quindi diplomati **entro l'a.s. 2001/2002**, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

b – i diplomati magistrali con il **nuovo ordinamento** e quindi **dopo l'a.s. 2001/2002**, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento

c – ora, poiché tutte le ricorrenti hanno conseguito il loro diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002, ne deriva che tutte siano in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.

d – e dal possesso di tale titolo procede, a sua volta, il diritto delle medesime ad essere inserite nelle graduatorie di III fascia

e – l'aver negato tale inserimento attraverso il meccanicismo dell'aggiornamento telematico di tali graduatorie costituisce una patente violazione di diritto.

3.1 – Le sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e n. 3788/2015: annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente l'inserimento nella III fascia delle GAE ai titolari del diploma magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha ottenuto definitiva consacrazione con le sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e n. 3788/2015.

Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Rammentiamo come il D.M. 235/2014 permetteva di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica "Istanze *on line*", sennonché tale piattaforma, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi.

Ebbene, secondo i Giudici di Palazzo Spada, *"..., non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.*

E ancora "*Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.*"

E successivamente il Consiglio di Stato è nuovamente intervenuto sul punto ribadendo tale principio di diritto ed arricchendolo di ulteriori corollari.

"*Né diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei*

medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento.

Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, - tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla l. n.143/2004, integrata dalla l. n.186/2004 e modificata dalla l. n. 296/2006 -, prevede tra l'altro, al punto A), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.

Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie." Cons. St. 3788/2015

3.2 - Efficacia erga omnes delle pronunce del Consiglio di Stato.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a "contenuto generale", si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, anche a favore di soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell'atto caducato.

La categoria degli atti amministrativi a "contenuto generale" è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, recando una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania — Napoli, Sez. IV, con sentenza n. 3811/2012 ha ulteriormente ribadito che, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, non si applica il divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego ex art. 1 c. 132 L. 311/2004 e art. 41 c. 6 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, si è ritenuto che *"la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor partecipationis"*.

E' pacifico, dunque, che le pronunce caducatorie del Consiglio di Stato giovino anche alle ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dal giudice amministrativo.

3.3 – Tempestività della domanda.

Per mero tutiorismo difensivo si osserva che la domanda proposta dalle ricorrente non incorre in alcun termine di prescrizione o decadenza, né può qualificarsi in qualsivoglia modo tardiva.

Ammesso – per mera e denegata ipotesi – che essa sia soggetta a prescrizione, tale prescrizione (ordinaria) non potrebbe che decorrere dalla "chiusura" delle graduatorie permanenti e dalla sua trasformazione in graduatorie ad esaurimento, circostanza che si è verificata solo con la Legge Finanziaria del 2007 (L. 296/2006).

IV - Sul DANNO subito dalle ricorrenti a causa del mancato inserimento nella GAE.

A questo punto non occorre rimarcare i profili di danno che conseguono in capo alle ricorrenti per effetto della predetta violazione dei loro diritti.

Il denegato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento comporta l'esclusione delle ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo.

La Legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che è iniziato nel mese di giugno – agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs. 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Per tale ragione, dunque, si chiede, in prima istanza, un risarcimento del danno evento (che consegue al rigetto della loro domanda cartacea e che è costituito dal mancato inserimento nelle GAE) che deve essere accordato in forma specifica sub specie di condanna delle amministrazioni convenute ad inserire le ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Asti, classi di concorso Scuola

dell'Infanzia e Scuola Primaria, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Tale effetto è reso possibile dalla circostanza che la sentenza resa a definizione del presente giudizio dispiegherà effetto – quantomeno – dal momento della proposizione del ricorso, vale a dire in un momento in cui le graduatorie ad esaurimento sono ancora esistenti e, quindi, suscettibili di nuovi inserimenti.

Accanto ad un danno immediato costituito dal mancato inserimento in graduatoria esiste un danno conseguenza che ne costituisce diretta derivazione, id est la mancata assunzione in ruolo delle ricorrenti al termine delle ridette procedure di reclutamento o, quanto meno, la perdita di chance di conseguire tale assunzione in ruolo.

Con riferimento al risarcimento di tale danno conseguenza si formula espressa riserva di agire in separata sede laddove esso verrà anche quantificato.

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrente, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Previo accertamento incidentale della nullità e/o della illegittimità con conseguente DISAPPLICAZIONE

A. del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Asti per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Asti, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)

valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

C. di tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenti disposti dal M.I.U.R. per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale per la Provincia di Asti .

NEL MERITO

ACCERTARE e DICHIARARE il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Asti, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014) e, per l'effetto,

CONDANNARE e/o ORDINARE alle amministrazioni convenute ad inserire le parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Asti, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.

Con **espressa riserva** di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere **il risarcimento di tutti i danni** subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria delle spese del giudizio e del compenso professionale (oltre rimborso forfetario spese generali 15% ed accessori di legge).

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si produce:

per ogni ricorrente

1. Copia Diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002;
2. Estratto graduatoria di circolo e di istituto
3. Copia ultimo contratto di lavoro
4. Copia diffida
5. Copia parere Cons. St. 5.6.2013
6. Copia D.P.R. 25.3.2014
7. Copia D.M. n. 235 del 1.4.2014
8. Copia Sent. Cons. St. 1973/2015
9. Copia Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Asti

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002, n.115 come modificato dal D.L. 06.07.2011, n.98 convertito con L. 111/11, ai fini del versamento del contributo unificato, il valore della presente controversia è indeterminabile, per cui viene versato il contributo nella somma di € 259,00.

Alessandria lì 05.11.2015

Avv. Bruna Bruni

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE LAVORO

ISTANZA per la DETERMINAZIONE delle MODALITA' della NOTIFICAZIONE nei confronti dei LITISCONSORTI (ex art. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Alessandria per le classi concorsuali AAAA e EEEE;

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*Non pare possa*

ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato[...]";

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 C.p.c.

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art.151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]* (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11)

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE la NOTIFICAZIONE del RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a)autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali nell'ambito territoriale di Alessandria"

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione

05·11·2015

Avv. Bruna Bruni

Io sottoscritto ABA CARMELA (C.F.: BCACML71L67A478N), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, li 17/10/2015

Carla Aba

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto ACCORNERO CLAUDIA (C.F. CCRCLD62B41L882Z), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

17/11/2015

~~E' autentica~~

Claudia Accornero

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto....ALLORNDO MONICA........ (C.F.:LMNMNC68H58A479R),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06/10/2015

Monica Allorndo

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto GIORGIA ALESSANDRI (C.F. LSSGRG75D55A479X), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Giorgia Alessandri

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto Elisa Audano' (C.F. ANALSE83B41A479H), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Elisa Audano

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto Boido Valentina (C.F. BDOVNT77P61F902Z),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06-10-2015

Valentina Boido

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto ...IVANA BONINO............ (C.F. BNNVNI71T76SH3II....)
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.
Alessandria, lì

06/10/2015...........

~~E' autentica~~

Ivana Bonino..................

E' autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto CALOSSO TIZIANA (C.F. CLSTZN68C62...), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

1.10.2015

~~E' autentica~~

Tiziana Calosso

E' autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto CARRER STEFANIA (C.F.: CRRSFN68S43C111T),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06/10/2015

Stefania Carrer

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto CASSINO LUISA (C.F.: CSSLSU80R41A479Q),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06·10·2015

luisacassino

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto....CASTO PAOLA..... (C.F.: CSTPLA83R42A479C), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06-10-2015

.....

~~E' autentica~~

.....

È autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto CAVALLO DANIELA (C.F. CVLDNL78H47A479I), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06-10-2015

Cavallo Daniela

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto CERRATO BARBARA MARIA (C.F. CRRBBR70P64A479Q) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06-10-15

Barbara Maria Cerrato

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto CESTARI ALICE (C.F.: CSTLCA83R51A479V), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

17-10-2015

~~E' autentica~~

Alice Cestari

E' autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto CESTARI NORA CELINE (C.F.: CSTNCL83R51A479L), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

17/10/2015

~~E' autentica~~

Nora Celine Cestari

E' autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto CHIESA ALESSANDRA (C.F. CHSLSN 67D45L219O),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Per accettazione

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto ROSSELLA CONTI (C.F.: CNTRSL72R57A479I),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

E' autentica

Io sottoscritto CORRERI LINA EMANUELA (C.F.: CRRLMN77D42B594O), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

17/10/2015

~~E' autentica~~

Correri Lina Emanuela

È autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto. CUPIRAGO GIOVANNA (C.F. CPRGNN72S60I208L),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 11·09·2015

E' autentica

Io sottoscritto RAMONA FORNARO (C.F. FRN RMN83D42B594M), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

17-10-2015

~~E' autentica~~

Fornaro Ramona

E' autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto FRANCO MARGHERITA (C.F. FRN MGH 66E64 H 8 MA), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

17 - 10 - 2015

~~E' autentica~~

Franco Margherita

E' autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto MPEMBA ADELAIDE (C.F. MPMDLD71T60A479N), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 16/10/2015

Mpemba Adelaide

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto Lamattina Maricella (C.F. LMTMLL76S60A479G), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 16 · 10 · 2015

Maricella Lamattina

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto LUCCHETTA ELISA (C.F. LCCLSE80B41A479U),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.
Alessandria, lì 06.10.2015

Lucchetta Elisa

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto MAESTRI ELISA (C.F. MSTLSE75P66H01 9C),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

E' autentica

Io sottoscritto MALERBA PAOLA (C.F. MLRPLA72T53A052I), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Paola Malerba

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto TERESA MANGINI (C.F. MNGTRS71S63A479P),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Teresa Mangini

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto MANZONI MANUELA (C.F. MNZMNL73P63B513X), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 23. 10. 2015

E' autentica

Io sottoscritto MARCHIOMETTI FRANCESCA (C.F. MRCFNC82H62A479X),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06·10·2015

Francesco Marchiometti

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto MORRA ANGELA (C.F. MRRNGL83H65A479V),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06-10-2015

Angela Morra

E' autentica

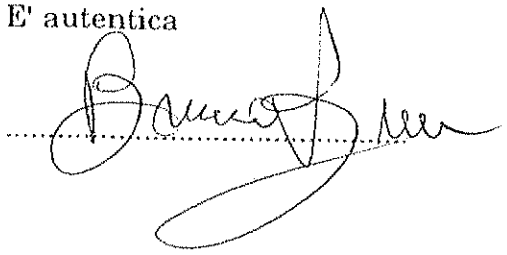

Io sottoscritto MORRA STEFANIA (C.F. MRRSFN78C43AL79X), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

17/6/2015

~~E' autentica~~

E' autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto MUSSO BARBARA (C.F.: MSSBBR66B65A479P) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 14/10/2015

Musso Barbara

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto...NICOLA SIMONA..... (C.F.:NCLSMN68C63F902D...), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 23-10-2015

Nicola Simona

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto NOSENZO ANNAMSA (C.F. NSNNLS71H42A479Y), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 17/10/2015

Nosenzo Annamsa

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto...OLIVA...GIOVANNA..... (C.F.:..LVOGNN81R65A479D...), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06·10·2015

E' autentica

Io sottoscritto MARINA ONESTI (C.F.: NSTMRN75R66F912F), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

.....

~~E' autentica~~

Marina Onesti

E' autentica Bruna Bruni

Io sottoscritto PALMERO CARMELINA LAURA (C.F.: PLMCML77P47H199T), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 17.10.2015

Palmero Carmelina Laura

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto PAPPALARDO TATIANA (C.F.: PPPTTN79H55A479J), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 17/10/2015.

Pappalardo Tatiana

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto LOREDANA PASCALE (C.F. PSCLDN64A48A479H),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06·10·2015

Loredana Pascale

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto PAVESE CINZIA (C.F. PVSCNZ65C45A479G), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Cinzia Pavese

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto PENNAZIO CARLO (C.F. PNNCRL71A22B791U), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Carlo Pennazio

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto PERNA CATERINA (C.F. PRNCRN71L53A479E), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Caterina Perna

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto RAINERO TIZIANA (C.F. RNRTZN71H69A479Z) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 17/10/2015

Rainero Tiziana

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto RAHON ELENA (C.F. RMNLNE77E41A479T), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Elena Rahon

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto RISSONE PAOLA (C.F.: RSSPLA67H65A479IK), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 17/10/2015

Paola Rissone

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto SACHERO RAFFAELLA (C.F.: SCHRFL81M45B594D), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

17/10/15

~~E' autentica~~

E' autentica

Io sottoscritto..Sicco ENRICA..... (C.F.:SccNRC74L66A479N..), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

.....

~~E' autentica~~

.....Sicco Enrica.....

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto Tene Carmela (C.F.: TNE CML 65H45A 475C),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 06.10.2015

Tene Carmela

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto TOPPINO LOREDANA (C.F.: TPPLDN73L52A479B), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 17/06/2015

Loredana Toppino

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto VALENTE ALESSANDRO C.F. VLNLSN79C02B777Z, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì 17/10/15

VALENTE ALESSANDRO Alessandro Valente

E' autentica

Bruna Bruni

Io sottoscritto TANIA ZUCCOTTI (C.F. ZCCTNA75H50B596Q),
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Bruna Bruni con domicilio eletto nel suo studio sito in Alessandria, C.so Felice Cavallotti n. 68, conferendole ogni facoltà prevista dal mandato compresa quella di farsi sostituire, di delegare procuratori, transigere, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, conciliare, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2013 e autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili.

Alessandria, lì

6/10/2015

~~E' autentica~~

E' autentica

Bruna Bruni

R.G.L. n. 1179/2015

TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice,

letto il ricorso che precede;

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti gli ambiti territoriali Provinciali italiani, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR;

considerato che:

- l'istanza è motivata in ragione del rilevante numero dei controinteressati e dell'impossibilità di provvedere alla relativa identificazione;
- nei termini in cui è formulata la richiesta esorbita i limiti di cui all'art. 151 c.p.c., che consente la notifica secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla legge "*quanto lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*", per rientrare piuttosto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 150 c.p.c. sulle quali è nondimeno competente il Presidente del Tribunale;
- in ogni caso la notificazione eseguita ai sensi del richiamato disposto è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa;
- pur prendendo atto delle valutazioni del giudice amministrativo e delle conformi determinazioni di taluni giudici di merito, la pubblicazione del ricorso sul sito web del Ministero non si reputa allo stato omologabile alla notifica nelle controversie civili;

fissa

per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c., l'udienza del 26.2.2016 ore 9,20, mandando a parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente provvedimento nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c.

Firmato Da: LO BELLO IVANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1275

Parte convenuta ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva che contenga, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le proprie difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Asti, 02/12/2015

Il Giudice

Ivana Lo Bello

Firmato Da: LO BELLO IVANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1275

TRIBUNALE DI ASTI

All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Asti

Istanza per l'autorizzazione alla notifica a mezzo di pubblici proclami ex art. 150 C.p.c.

L'Avv. Bruna Bruni del Foro di Alessandria (C.F: BRN BRN 57H65 A182Y - *fax* n. 0131.236221 - PEC avvbrunabruni@cnfpec.it), quale difensore di ABACI Carmela, ACCORNERO Claudia, ALMONDO Monica, ASSANDRI Giorgia, AUDANO Elisa, BOIDO Valentina, BONINO Ivana, CALOSSO Tiziana, CARRER Stefania, CASSINO Luisa, CASTO Paola, CAVALLO Daniela, CERRATO Barbara Maria, CESTARI Alice, CESTARI Nora Celine, CHIESA Alessandra, CONTI Rossella, CORRIERI Lina Emanuela, CUPIRAGGI Giovanna, FORNARO Ramona, FRANCO Margherita, IMPEMBA Adelaide, LAMATTINA Mariella, LUCCHETTA Elisa, MAESTRI Elisa, MALERBA Paola, MANGINI Teresa, MANZONI Manuela, MARCHIORETTI Francesca, MORRA Angela, MORRA Stefania, MUSSO Barbara, NICALA Simona, NOSENZO Annalisa, OLIVA Giovanna, ONESTI Marina, PALUMBO Carmelina Laura, PAPPALARDO Tatiana, PASCALE Loredana, PAVESE Cinzia, PENNAZIO Carla, PERNA Caterina, RAINERO Tiziana, RAMON Elena, RISSONE Paola, SACHERO Raffaella, SICCO Enrica, TENE Carmela, TOPPINO Loredana, VALENTE Alessandro, ZUCCOTTI Tania, elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in Alessandria, C.so Cavallotti n. 68

premesso che

- i summenzionati soggetti hanno presentato ricorso ex art. 414 C.p.c. innanzi al Tribunale di Asti in funzione di Giudice del Lavoro rappresentati e difesi dal sottoscritto legale giusta procure in calce al ricorso stesso;

- si è radicato, in tal modo, il giudizio allibrato al n.R.G.L. 1179/2015;

- l'oggetto del giudizio è costituito dall'accertamento del diritto dei

Firmato Da: BRUNI BRUNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d89b3a4b26287577 1383a6e60025721

ricorrenti (in quanto titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) all'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- per la suesposta ragione, la trattazione della domanda richiede la previa instaurazione del contraddittorio – oltre che nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle sue articolazioni territoriali quali l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Ambito Territoriale per la Provincia di Asti – anche nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017;

- il numero enormemente esteso dei destinatari e la difficoltà di individuare i loro recapiti rende praticamente impossibile procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nelle forme ordinarie;

- per questa ragione, in calce al predetto ricorso è stata avanzata istanza di autorizzazione alla notifica del medesimo e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 C.p.c. mediante la pubblicazione di tali atti su apposita sezione del sito web del M.I.U.R.;

- a quanto consta alla conchiudente, tale autorizzazione è stata sempre concessa dai Tribunali del lavoro che si sono occupati della materia;

- il Giudice del Lavoro cui è stata assegnata la trattazione della causa in oggetto – Dott.ssa Ivana Lo Bello – con provvedimento di fissazione udienza del 2.12.2015, ha respinto l'istanza di notificazione ex art. 151 C.p.c. ritenendo che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per la notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.p.c. e negando la validità della notifica compiuta mediante pubblicazione del ricorso sul sito web del M.I.U.R.

Tutto quanto sopra premesso, si insta affinché

Firmato Da: BRUNI BRUNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d89b3a4b26287577183a6e60025721

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Asti, visto l'art. 150 C.p.c. voglia

AUTORIZZARE la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo del giudizio n.R.G.L. 1179/2015 e del pedissequo decreto di fissazione udienza dello 02.12.2015

DISPONENDO che la notifica dei predetti atti nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Asti avvenga nelle forme ordinarie

INDICANDO i modi più opportuni – che per il difensore possono attualmente solo consistere nella notifica compiuta mediante pubblicazione sul sito web del M.I.U.R. costantemente consultato dagli insegnanti - per portare a conoscenza i predetti atti agli atri interessati, vale a dire ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

Si allegano copia del ricorso e del pedissequo provvedimento.

Con osservanza.

Alessandria lì 30.12.2015

Avv. Bruna Bruni

Al Pres. Sez. Civile

Asti 5/1/2016

Si autorizza la notificazione.
Asti, 21/1/16.

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Della Bona

V.to, al Pubblico Ministero ex artt. 150 c/c., 50 dis/ att. c/c, con riserva di provvedere all'esito.
Asti, 5/1/16

3

Depositato nella Cancelleria del Tribunale il 7/1/16

Firmato Da: BRUNI BRUNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d85b3a4b26287577 1383a6e60025721

Addì 22/1/2016, il presid. del Trib.,

letta l'istanza che precede, visto l'art. 150 c.p.c.

autorizza

i richiedenti a effettuare la notifica del ricorso e pedissequo decreto del 31/12/2015, mediante pubblici proclami, con le modalità indicate nell'istanza.

Addì 22/1/2016

[signature]

Copia conforme all'originale

22/1/16

Il Fu[illegible]

(Dr.ssa Maria [illegible])